



Circolare 20/2020: Definita la percentuale "effettiva" per il bonus "sanificazione / acquisto DPI"

Il Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di DPI si riduce dal 60% al 9,3854%.

Nell'ambito delle agevolazioni previste per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Legislatore ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. bonus "sanificazione / acquisto DPI", pari al 60% delle spese sostenute dal beneficiario.

Al fine di rispettare il limite di spesa previsto ed evitare la richiesta del bonus mediante un "click day", il Legislatore ha optato per riconoscere tale credito d'imposta in misura pari alla percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, desumibile dalle apposite comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate (*si veda Circolare Studio n. 19/2020*).

Con il Provvedimento 10.7.2020 l'Agenzia ha approvato l'apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.

In particolare, dopo aver ribadito che il credito d'imposta in esame fruibile da ciascun beneficiario:

- è pari al 60% delle spese agevolabili (credito teorico);
- non può superare il limite di € 60.000 (corrispondente ad una spesa massima pari a € 100.000);

ha specificato che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è determinato sulla base della percentuale quantificata "rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti" resa nota dall'Agenzia mediante apposito Provvedimento.

Il Provvedimento 11.9.2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la predetta percentuale risulta pari al 15,6423% (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti).

Alla luce della quantificazione della predetta percentuale è possibile desumere che l'ammontare massimo spettante al beneficiario è "limitato" a € 9.385 (60.000 x 15,6423%).

Il bonus in esame può essere determinato anche applicando alle spese effettivamente sostenute (fino ad un massimo di € 100.000) la percentuale del 9,3854% (60% x 15,6423%).

Esempio	Alfa srl nel 2020 ha sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di DPI pari a € 20.000. Il credito d'imposta teoricamente spettante è pari a € 12.000 (20.000 x 60%), ma il credito effettivamente spettante sulla base della predetta percentuale è pari a € 1.877 (12.000 x 15,6423%).
---------	--



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

In particolare va evidenziato che il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute**, non è tassato IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e può essere utilizzato:

- nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
- in compensazione tramite Mod. F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14.9.2020 (**codice tributo 6917**)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Ruberti e Associati